

Deliberazione della Giunta Regionale 12 ottobre 2018, n. 22-7687

**Scioglimento organo amministrativo e nomina Commissario Straordinario, ai sensi della L. 17 luglio 1890 e s.m.i. (Art.li 46 e 48) e della L.R. n. 23 del 29/10/2015 (art. 8, comma 1), delle IPAB Infermeria "Cesare Vercellone" di Cavaglia'(Bi), IPAB Ospedale San Antonio di Caraglio (CN) e IPAB Casa di Riposo dei Santi Filippo e Giorgio di Valduggia (VC).**

A relazione del Presidente Chiamparino:

Premesso che il monitoraggio effettuato dagli uffici della Regione Piemonte che si occupano di vigilanza sulle I.P.A.B. aveva fatto emergere, nel corso del 2017, un considerevole numero di realtà che si caratterizzavano per il mancato adeguamento delle proprie disposizioni statutarie a quanto dettato dall'art. 6, comma 5, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, che stabilisce un numero massimo di membri degli organi di amministrazione e controllo non superiore a cinque per i primi e tre per i secondi.

Rilevato il cospicuo numero di I.P.A.B. interessate che presentavano l'irregolarità in questione, l'ampio superamento dei termini per l'adeguamento a tale normativa, l'urgenza ed indifferibilità dell'adozione di opportuni provvedimenti volti a superare le conseguenze determinate dal mancato ottemperamento alla normativa in questione ed, infine, la prossima approvazione ed entrata in vigore della Legge Regionale disciplinante il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (L.R. n. 12 del 02/08/2017 entrata in vigore il 19/08/2017), la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 46-5477 del 03/08/2017 e s.m.i., ha delineato una dettagliata procedura straordinaria diretta a superare l'irregolarità di cui sopra. La D.G.R. sopra richiamata non solo ha definito dettagliatamente i passaggi di tale procedura, ma ha anche identificato i destinatari della medesima fornendo i termini e le linee guida per la sua realizzazione. In estrema sintesi, tale procedura prevedeva:

- a) lo scioglimento dell'organo amministrativo delle I.P.A.B. interessate;
- b) la contestuale nomina di un Commissario Straordinario con il mandato generale della gestione ordinaria e straordinaria e lo specifico mandato di presentazione di un nuovo articolato statutario rispettoso di quanto dettato dalla L. 122/10;
- c) l'approvazione delle nuove disposizioni statutarie da parte della Regione Piemonte ed il successivo insediamento del nuovo e legittimo organo amministrativo.

Considerato che la procedura straordinaria, prima sommariamente esplicitata, è prossima alla sua conclusione in quanto per 63 delle 64 realtà allora individuate dalla Regione Piemonte, sono già stati adottati i provvedimenti di approvazione della nuova formulazione delle disposizioni statutarie, a seguito di ulteriori e recenti accertamenti da parte dei competenti uffici regionali che si occupano di vigilanza sulle IPAB, sono state individuate le seguenti I.P.A.B. (3) presentanti la medesima irregolarità di cui sopra:

- IPAB INFERMERIA "CESARE VERCELLONE" di Cavaglia (Bi), Statuto attualmente in vigore approvato con D.G.R. n. 49-26576 del 19/07/1993;
- IPAB OSPEDALE SAN ANTONIO di Caraglio (CN), Statuto attualmente in vigore approvato dalla G.P.A. in data 06/10/1929;
- IPAB CASA DI RIPOSO DEI SANTI FILIPPO E GIORGIO di Valduggia (VC), Statuto attualmente in vigore approvato con D.P.G.R. n. 1219 del 03/04/1975.

Rilevato che, coerentemente a quanto dettato dal primo comma dell'art. 8 della L.R. n. 12/17, la Giunta Regionale ha deliberato modalità e termini per i procedimenti di riordino e/o fusione delle IPAB con la D.G.R. n. 15 – 6460 del 09/02/2018, stabilendo con tale provvedimento,

tra l'altro, di conferire decorrenza alle disposizioni ivi previste a far data dal 12 marzo 2018, ed individuando, dunque, salvo il particolare regime previsto in caso di fusione, nella data del 11 marzo 2019 il termine di presentazione della domanda di riordino, termine inconciliabile ed incompatibile con quelli previsti dalla procedura straordinaria dettata dalla D.G.R. n. 46-5477 del 03/08/2017 e s.m.i., rendendo di fatto impossibile una estensione di tale procedura a queste ultime IPAB.

Considerata, comunque, la necessità che l'organo amministrativo delle IPAB interessate dal riordino sia legittimamente costituito ed insediato, elemento che per le tre IPAB da ultimo monitorate non ricorre, il Settore della Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte, competente per materia nel rispetto dei principi e delle motivazioni che hanno ispirato la procedura straordinaria di cui alla D.G.R. n. 46-5477 del 03/08/2017 e s.m.i., in forza dei poteri ad essa attribuiti dal combinato disposto della L. 17 luglio 1890 n. 6972 (Art. li 46 e 48) e dall'articolo 8, comma 1 della L.R. n. 23 del 29/10/2015, ha invitato, (con nota prot. n. 40282/A1508A del 21/8/2018), le IPAB destinatarie della presente procedura di scioglimento dell'organo amministrativo e di nomina di un Commissario Straordinario, a fornire il nominativo dell'attuale facente funzioni di legale rappresentante dell'Ente, affinché possa essere nominato Commissario Straordinario con il mandato specifico di occuparsi di tutti gli adempimenti connessi al riordino dell'Ente e la durata del cui mandato sarà disciplinata in ossequio a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 32 della L.R. n. 12/17. La scelta di individuare nell'attuale facente funzioni di legale rappresentante o nel di lui sostituto (in caso di inconferibilità e/o incompatibilità) il candidato chiamato a ricoprire la carica di Commissario Straordinario è giustificata - in analogia a quanto già previsto nella D.G.R. n. 46-5477 del 03/08/2017 e s.m.i. - dalla necessità che le scelte sul riordino vengano presentate da soggetti forniti di quell'indispensabile raccordo e riscontro diretto con l'Ente e con il territorio ove il medesimo opera.

Rilevato che, come risulta dagli accertamenti documentali effettuati dal competente settore regionale della Direzione Coesione Sociale, alla data della presente deliberazione risultano pervenute tutte le candidature richieste e, in riferimento alle quali, che si ritiene di procedere all'adozione del provvedimento di scioglimento dell'Organo Amministrativo e nomina del Commissario Straordinario, secondo il dettaglio di seguito indicato:

- IPAB INFERMERIA "CESARE VERCELLONE" di Cavaglià (Bi), CANDIDATO: BOERIO Pierluigi;
- IPAB OSPEDALE SAN ANTONIO di Caraglio (CN), CANDIDATO: RIBA Paolo;
- IPAB CASA DI RIPOSO DEI SANTI FILIPPO E GIORGIO di Valduggia (VC), CANDIDATO: AIRAGA Francesco.

Appurato che le candidature in questione, come da accertamenti effettuati dal competente settore regionale della Direzione Coesione Sociale, rispondono ai criteri indicati ed individuati nelle premesse della D.G.R. n. 46 – 5477 del 03 agosto 2017 e s.m.i.;

rilevato che la L.R. n. 12 del 02/08/2017 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" individua nell'articolo 32, quale principio di portata generale in tema di durata del mandato degli organi di tali Enti, la data del 31 dicembre dell'anno di completamento del riordino stesso e che, pertanto, tale principio e termine debba trovare applicazione anche nei confronti dei Commissari Straordinari degli enti interessati dalla presente procedura;

ribadito, alla luce della tipologia dell'intervento e dei relativi termini di conclusione, il carattere gratuito dell'incarico dei Commissari nominandi ai quali non spetterà alcuna indennità di

carica salvo il rimborso delle spese sostenute per l'incarico medesimo comunque poste a carico del bilancio dell'istituzione commissariata;

dato atto che la competente Direzione regionale Coesione Sociali - fermo il rispetto di quanto previsto in materia di conferimento incarichi dal D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013 e s.m.i. - ha acquisito agli atti quanto richiesto agli Enti ed ai Commissari designandi per poter procedere alla loro nomina ivi comprese le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopraesposte,

vista la legge n. 6972/1890;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visto il D.P.R. n. 616/1977;

visto il D.Lgs 207/2001;

vista la legge regionale n. 1 del 08/01/2004;

vista la legge regionale n. 23 del 29/10/2015;

vista la legge regionale n. 12 del 02/08/2017;

vista la D.G.R. n. 46 – 5477 del 03/08/2017 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 15 – 6460 del 09/02/2018.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17/10/2016.

La Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

- di sciogliere, ai sensi dell'art. 46 della L. 6972/1890 e s.m.i. e dell'art. 8, comma 1, della L.R. 23/2015, gli organi amministrativi delle Istituzioni INFERMERIA "CESARE VERCELLONE" di Cavaglià (Bi), OSPEDALE SAN ANTONIO di Caraglio (CN) e CASA DI RIPOSO DEI SANTI FILIPPO E GIORGIO di Valduggia (VC), nominando a titolo gratuito e per le motivazioni di cui in premessa i rispettivi Commissari Straordinari, ex art. 48 L. 6972/1890 e art. 8, comma 1, della L.R. 23/2015, secondo il dettaglio di seguito indicato:

- IPAB INFERMERIA "CESARE VERCELLONE" di Cavaglià (Bi), Commissario straordinario: BOERIO Pierluigi;

- IPAB OSPEDALE SAN ANTONIO di Caraglio (CN), Commissario straordinario: RIBA Paolo;

- IPAB CASA DI RIPOSO DEI SANTI FILIPPO E GIORGIO di Valduggia (VC), Commissario straordinario: AIRAGA Francesco;

- di assegnare ai Commissari Straordinari il mandato specifico di provvedere, nel rispetto di quanto dettato dalla L.R. 12/17 e dalla D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018, al riordino dell'IPAB e quello più generale della gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente sino alla conclusione del proprio mandato che, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 12/17, è individuato nella data del 31 dicembre dell'anno in cui sarà completato il processo di riordino delle I.P.A.B. dagli stessi amministrate;

- di demandare al Dirigente del settore regionale competente l'adozione degli atti necessari ai fini dell'attuazione del presente provvedimento;

- di dare atto che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)